Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 57

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 27 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1981



#### 1982



### *DECRETI MINISTERIALI*

#### Ministero di grazia e giustizia



#### Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato



### COMUNITA' EUROPEE



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 27 FEBBRAIO 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di patologia non infettiva).**

**Pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di veterinaria).**

**Pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di tecnologie biomediche).**

**Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di tossicologia).**

**Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (laboratorio di alimenti).**

**Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori (servizio documentazione).**

**Pubblico concorso, per esami, a dodici posti di consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.**

**Pubblico concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari amministrativi.**

**Pubblico concorso, per esami, a dodici posti di aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti.**

**(Da 912 a 920)**

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 27 FEBBRAIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11:

**Auto Forlì, società per azioni, in Forlì:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1982.

**Banco di Napoli - Direzione generale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1982.

**Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Cartelle fondiarie sorteggiate l'11 febbraio 1982.

**Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1982.

**Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1982.

**S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « delibera assembleare 22 aprile 1964 » sorteggiate il 27 gennaio 1982.

**S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « delibera assembleare 19 giugno 1971 » sorteggiate il 27 gennaio 1982.

**S.A. Eredi Gnutti metalli, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni « delibera assembleare 15 maggio 1962 » sorteggiate il 27 gennaio 1982.

**Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, credito fondiario e sezione opere pubbliche, in Palermo:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 12 febbraio 1982.

**Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni « opere pubbliche » sorteggiate nel mese di febbraio 1982.

**Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni « opere pubbliche » sorteggiate nel mese di gennaio 1982.

**Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Obbligazioni « fondiarie » sorteggiate nel mese di gennaio 1982.

**Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Cartelle « fondiarie » sorteggiate nel mese di gennaio 1982.

**Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie):** Obbligazioni « 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 3 febbraio 1982.

**Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Errata corrige (Avviso S-15601).

**Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Errata corrige (Avviso S-15600).

**Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Errata corrige (Avviso S-15599).

**Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Errata corrige (Avviso S-15597).

**Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Errata corrige (Avviso S-15596).

**Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Errata corrige (Avviso S-15595).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12:

**Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 gennaio 1982.

**Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 15 febbraio 1982.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **963**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Negli articoli 79 e 80, relativi ai corsi di laurea in chimica e chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il nuovo seguente insegnamento complementare:

chimica e tecnologia dei prodotti agrumari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *febbraio* 1982
*Registro n.* 20 *Istruzione, foglio n.* 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **964**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 240 relativo agli istituti annessi alla facoltà di ingegneria l'istituto di aereodinamica cambia la denominazione in « istituto di aereodinamica generale prof. Umberto Nobile ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *febbraio* 1982
*Registro n.* 20 *Istruzione, foglio n.* 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **965**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito con il seguente nuovo articolo:

Art. 85. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le seguenti lauree:

*a*) medicina e chirurgia;

*b*) odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 86, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 87. — La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, suddivisi in un biennio e in un triennio.

I titoli di studio per l'ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti è di quarantotto per ciascun anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta per l'intero corso di studi.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione: il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

L'ordinamento del corso di laurea è il seguente:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

*Biennio*:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
*2) biologia generale applicata agli studi medici;
*3) chimica;
*4) chimica biologica;
5) farmacologia (semestrale);
*6) fisica medica;
7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
*11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale 2°, 3° e 4° anno);
15) patologia generale.

*Triennio*:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale 4° e 5° anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

*1) chirurgia maxillo-facciale;
*2) dermatologia e venereologia (semestrale);
*3) otorinolaringoiatria (semestrale);
*4) statistica sanitaria.

Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza al relativo corso è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli studenti che non conseguano le attestazioni di frequenza ai corsi non possono essere ammessi a sostenere le relative prove d'esame.

Per gli insegnamenti biennali e triennali lo studente è tenuto a sostenere un solo esame rispettivamente alla fine del biennio e del triennio.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, prevede una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

PROPEDEUTICITÀ

| *Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:* | *Se non si è superato l'esame di:* |
|---|---|
| Fisiologia umana e dello apparato stomatognatico<br>e<br>Patologia generale | Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico<br>Chimica<br>Biologia generale applicata agli studi medici<br>Fisica medica |
| Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)<br>Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica | Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico<br>Patologia generale |
| Clinica odontostomatologica | Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)<br>Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica<br>Istituzioni di anatomia e istologia patologica<br>Patologia speciale odontostomatologica<br>Chirurgia speciale odontostomatologica |

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno due insegnamenti scelti tra i complementari, ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed aver conseguito le relative attestazioni di frequenza.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia possono aspirare all'ammissione al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nei limiti del numero di posti resisi eventualmente disponibili ed a condizione di aver superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia e embriologia generale (compresa la citologia).

I laureati in medicina e chirurgia possono aspirare all'ammissione al secondo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nei limiti del numero di posti resisi eventualmente disponibili e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio* 1982
*Registro n.* 20 *Istruzione, foglio n.* 209

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **966.**

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

applicazioni tecnologiche in chirurgia;
chirurgia dei grossi vasi e del cuore;

igiene applicata;
biologia cellulare;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare
citologia normale ed ultrastrutturale;
auxologia normale e patologica;
ematologia pediatrica;
semeiotica cardiovascolare;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
neurofisiopatologia;
patologia ultrastrutturale;
genetica umana;
psicopatologia forense;
tecniche fisiologiche;
fisiopatologia dell'emostasi;
criminologia;
criminologia minorile;
igiene scolastica;
istochimica normale e patologica;
semeiotica ostetrica;
neuroftalmologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982*
*Registro n.* 20 *Istruzione, foglio n.* 190

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **967.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 302, 303 e 304, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia, che muta la denominazione in quella di « ematologia generale » (clinica e laboratorio), sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione in ematologia generale*
(Clinica e laboratorio)

Art. 302. — La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).

Art. 303. — La scuola ha sede presso l'istituto designato dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 304. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 305. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Art. 306. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 307. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 308. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 309. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (1° anno);
genetica ematologica;
fisiopatologia ematologica (1° anno);
biochimica ematologica;
fisiopatologia del plasma;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (1° anno);
fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi.

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (2° anno);
fisiopatologia ematologica (2° anno);
immunoematologia;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (2° anno);

patologia speciale ematologica (1° anno);
clinica delle emopatie (1° anno);
anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (3° anno);
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
patologia speciale ematologica (2° anno);
clinica delle emopatie (2° anno);
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.

Art. 310. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esami.

Art. 311. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio) gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 312. — Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| tassa di immatricolazione . . . . . . | L. | 5.000 |
| tassa di iscrizione . . . . . . . . . | » | 18.000 |
| soprattassa esami profitto . . . . . | » | 7.000 |
| soprattassa esame di diploma . . . . | » | 6.000 |

Art. 2.

Dopo l'art. 411, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport.

*Scuola di specializzazione in medicina dello sport*

Art. 412. — La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Pisa si propone di:

*a*) valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica;

*b*) preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di « specialista in medicina dello sport ».

Art. 413. — Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il corso di studi ha la durata di 3 anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede presso l'istituto di fisiologia del lavoro e dello sport. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.

Il numero massimo degli allievi sarà di quindici per anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.

Non sono previste abbreviazioni di corso.

La scuola è retta da un consiglio direttivo composto dal direttore dell'istituto di fisiologia del lavoro e dello sport, da un professore di ruolo di clinica ortopedica e da un professore di ruolo di medicina interna.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 414. — L'ordine degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
biochimica ed energetica muscolare;
antropometria e auxologia;
psicologia applicata allo sport;
storia dell'educazione fisica e dello sport;
sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

fisiologia dell'esercizio fisico;
biomeccanica dell'esercizio fisico;
metodologia dell'allenamento sportivo;
scienza della nutrizione applicata alla attività sportiva;
fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva I;
farmacologia e tossicologia del doping;
igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
traumatologia degli sports.

3° *Anno*:

fisiologia applicata agli sports;
valutazione funzionale dello sportivo;
fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva II;
fisioterapia e rieducazione funzionale;
rianimazione e pronto soccorso;
medicina legale ed infortunistica legata agli sports;
fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze e seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.

Art. 415. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento previste per ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo.

L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.

Art. 416. — Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di

diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982*
*Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 200*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **968.**

**Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, recante approvazione dello statuto dell'Università degli studi della Tuscia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia;

Veduta la tabella XXXI dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in scienze agrarie, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, che prevede tra gli insegnamenti fondamentali del primo biennio l'insegnamento di chimica organica;

Veduta la delibera della seduta del 30 gennaio 1981 del comitato ordinatore della facoltà di agraria della predetta Università;

Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, come richiesto con le delibere suddette al fine di renderlo conforme alla citata tabella XXXI;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, è rettificato nel senso che nell'art. 12 del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale di « chimica inorganica » deve intendersi come « chimica organica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982*
*Registrato n. 20 Istruzione, foglio n. 186*

---

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46.

**Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al « Fondo speciale per la ricerca applicata » istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.

Art. 2.

Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

*a)* imprese industriali;

*b)* consorzi tra le imprese industriali;

*c)* enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;

*d)* società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)*, nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

*e)* centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;

*f)* consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:

1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;

2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;

3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;

4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.

La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera *f)* del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3.

Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni

e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.

Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico.

Art. 4.

Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al « Fondo speciale per la ricerca applicata » nonché il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno.

Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dello artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includerà in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'IMI erogherà i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualità, il contenuto della ricerca e del servizio svolti.

I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riservata alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8.

La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20 per cento di cui all'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

Art. 6.

Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui al successivo articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.

Art. 7.

L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.

Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.

Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Ministro del tesoro, in sua rappresentanza, ed è presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 8.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

Art. 9.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso articolo 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.

La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione.

I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.

La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'oggetto specifico della ricerca ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

Art. 10.

In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tale fine del comitato di cui all'articolo 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'articolo 7.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.

Art. 12.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dello artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 7 e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.

Art. 13.

Per il finanziamento dei programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 è destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'articolo 1 della presente legge.

Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del fondo.

Art. 14.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Art. 15.

Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento,

rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto di cui all'articolo seguente. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiore al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo articolo 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.

Art. 16.

Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.

A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto, in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto.

Art. 17.

Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

Art. 18.

E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'articolo 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.

La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Una quota del 20 per cento degli stanziamenti è riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.

Art. 19.

Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20.

Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il « Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici », i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

E' autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.

Art. 21.

All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 17 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — DE MICHELIS — ANDREATTA — LA MALFA — FORMICA — TESINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

---

LEGGE 23 febbraio 1982, n. 47.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, concernente: « Ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord. Elevazione dei limiti degli investimenti in impianti fissi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 », con le seguenti modificazioni:

*All'articolo* 1:

*dopo il primo comma è aggiunto il seguente*:

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 40 indicato nel precedente comma sono assimilate a quelle indicate nel numero 1 del terzo comma dello stesso articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

*dopo il quinto comma è aggiunto il seguente*:

« I redditi dei fabbricati siti nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, a partire dal 1° gennaio 1981 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino al momento della loro definitiva ricostruzione e agibilità, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla predetta data venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate »;

*dopo il sesto comma è aggiunto il seguente*:

« Le imprese artigiane ed industriali, manifatturiere, estrattive, edili ed alberghiere, site nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e danneggiate dagli eventi sismici del 6 maggio 1976 e successivi, che siano state ricostruite o totalmente o parzialmente in misura superiore al cinquanta per cento del valore degli impianti fissi risultante antecedentemente alla stessa data, sono considerate nuove imprese ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed ai fini dell'esenzione decennale dall'ILOR di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, purché gli investimenti non superino il limite previsto dall'ultimo comma del presente articolo. In relazione a detto limite, le imprese alberghiere sono equiparate alle piccole e medie imprese artigiane e industriali produttrici di beni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 1982.

**Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni, protesti presso la corte di appello di Roma.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 11 dicembre 1981 con cui si accertava il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni, protesti presso la corte di appello di Roma, a causa della astensione dal lavoro degli aiutanti ufficiali giudiziari, a decorrere dal 1° dicembre 1981;

Vista la nota telegrafica in data 16 febbraio 1982 con cui il presidente della corte di appello di Roma ha comunicato che l'ufficio unico sopra indicato riprenderà a funzionare regolarmente dal 22 febbraio 1982;

Visto gli articoli 1 e 2 del decreto-legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni, protesti presso la corte di appello di Roma, a causa dell'astensione dal lavoro degli aiutanti ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'anzidetto ufficio unico o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo 1° dicembre 1981-21 febbraio 1982, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1982

*Il Ministro*: DARIDA

(1009)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 febbraio 1982.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. « Assicurazioni generali », in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 4 maggio 1981 della società per azioni « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, con la quale la prestazione garantita viene ancorata al valore dell'E.C.U. — European Courrency Unit — e fruisce di una rivalutazione annua gratuita;

Vista la relazione tecnica della tariffa suindicata e le condizioni di polizza allegate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la sottoindicata tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma:

tariffa 13J/E.C.U., relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale, espresso in E.C.U. — European Courrency Unit —, pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e rivalutabile annualmente del 7 %.

Roma, addì 11 febbraio 1982

*Il Ministro*: MARCORA

(963)

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 296/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 297/82 della commissione, del 5 febbraio 1982, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

*Pubblicati nel n.* L 40 *dell'*11 *febbraio* 1982

**(35/C)**

Regolamento (CEE) n. 298/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sul commercio e sulla cooperazione commerciale nel settore dei prodotti di iuta.

*Pubblicato nel n. L* 43 *del* 15 *febbraio* 1982

**(36/C)**

Regolamento (CEE) n. 299/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 300/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n 301/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/79 concernente la comunicazione alla commissione delle informazioni in materia di importazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi.

Regolamento (CEE) n. 302/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa, per la campagna 1982, il prezzo d'offerta comunitario dei cetrioli applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 303/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa, per la campagna 1982, i prezzi di riferimento dei cetrioli.

Regolamento (CEE) n. 304/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 305/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 306/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 307/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 308/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n 309/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 310/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

*Pubblicati nel n.* L 37 *del* 10 *febbraio* 1982

**(37/C)**

Regolamento (CEE) n. 311/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 312/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 313/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 314/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 315/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione per la ventiseiesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 316/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 201/81.

Regolamento (CEE) n. 317/82 della commissione, del 9 febbraio 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 318/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Regolamento (CEE) n. 319/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 320/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 321/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 322/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 323/82 della commissione, del 10 febbraio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n. L* 39 *dell'*11 *febbraio* 1982

**(38/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Rettifica di decreto prefettizio concernente l'autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione**

Il decreto prefettivio 14 dicembre 1981, n. 763, concernente l'autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione dalla Banca Toscana da destinare per le spese di organizzazione di un ciclo di seminari su « Statistica e previsioni » è da rettificare nel senso che la predetta donazione è costituita dalla somma di L. 1.500.000 anzichè L. 2.000.000.

**(931)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Costituzione del comitato previsto dall'art. 15 della legge 21 maggio 1981, n. 240**

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1981, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 329, è stato costituito il comitato, previsto dall'art. 15 della legge 21 maggio 1981, n. 240, con il compito di esaminare le domande di ammissione dei consorzi e società consortili al godimento dei contributi finanziari stabiliti dalla predetta legge.

**(965)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Deliberazione 27 gennaio 1982. Variazione al programma di intervento 1979 per il settore minerario della regione Sardegna.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 172 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, n. 218;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha affidato al CIPE, tra l'altro, il compito di stabilire i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e di approvare i programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Vista la propria delibera del 23 maggio 1979, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna per l'anno 1979 ed il programma di intervento ad esso relativo;

Vista la nota 21 ottobre 1981, n. 2/740, con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna propone una modifica del testo del paragrafo II - 3 (interventi nel settore minerario - aumento del fondo di dotazione ex art. 14) e al titolo di spesa 7.2.3/I;

Vista la nota 19 gennaio 1982, n. 354, della regione Sardegna;

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito dalla regione;

Delibera:

Il paragrafo II-3 (interventi nel settore minerario - aumento del fondo di dotazione ex art. 14) ed il titolo di spesa 7.2.3/I del programma di intervento 1979 è modificato come segue:

lettera *b*) per lire 4.000 milioni, alla partecipazione di capitale e al finanziamento di consociate anche operanti in comparti diversi da quelli già indicati alla precedente lettera *a*);

lettera *c*) per lire 500 milioni, in attuazione del « programma generale straordinario di ricerca » già elaborato ed avviato dall'EMSA, volto a realizzare un inventario realistico e completo delle risorse del sottosuolo isolano.

Roma, addì 27 gennaio 1982

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE*
LA MALFA

(952)

---

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Avviso di rettifica

Nella voce 1.4 della tabella 1 allegata al decreto ministeriale 2 febbraio 1982, concernente la revisione delle tariffe postali per l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982, nella quarta riga leggasi: « fino a 20 gr.: invii normalizzati (2) (3) ... L. 200 », anziché: « fino a 20 gr.: invii normalizzati (1) (2) ... L. 200 ».

(979)


# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'*Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato* in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 72.000 |
| | semestrale | L. 40.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 100.000 |
| | semestrale | L. 55.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 85.000 |
| | semestrale | L. 47.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: | |
| | annuale | L. 165.000 |
| | semestrale | L. 92.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 30.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 28.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 65.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 35.000 |

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**
**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Rinvio della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.**

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione dell'Esercito riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già fissata per il 1° marzo 1982, è rinviata al 13 maggio 1982 ed avrà luogo presso la Scuola del genio, viale dell'Esercito n. 121, Roma, anziché presso il palazzo degli esami.

**(1015)**

**Rinvio della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.**

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione dell'Esercito riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già fissata per il 2 marzo 1982, è rinviata al 14 maggio 1982 ed avrà luogo in Roma, presso la Scuola del genio, viale dell'Esercito n. 121, anzichè presso il palazzo degli esami.

**(1016)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Diario della prova scritta obbligatoria del concorso pubblico ad un posto di coadiutore tecnico**

La prova scritta obbligatoria del concorso pubblico ad un posto di coadiutore tecnico in prova avrà luogo presso la sede della Direzione generale dell'aviazione civile via Cristoforo Colombo, 420, Roma, in data 24 marzo 1982 con inizio alle ore 8,30.

**(1006)**

## REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 43, IN LENO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente presso il presidio ospedaliero di Leno (Brescia).

**(134/S)**

## OSPEDALE « VILLA S. GIULIANA » DI VERONA

**Errata-corrige**

Il concorso a due posti di assistente medico della divisione per la riabilitazione psicosociale, bandito dall'ospedale « Villa S. Giuliana » per la riabilitazione psicosociale dipendente dall'istituto « Sorelle della misericordia », in Verona, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1982, deve intendersi « interno riservato ».

**(144/S)**

*CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 55 del 25 febbraio 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti*: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti, a norma dell'art. 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.



ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820570)